



Comune di Eboli

- PROVINCIA DI SALERNO -

14 AGO 1997

Prot.n. 19122

Ordinanza n. 149

Oggetto: Determinazione degli orari di attività dei pubblici esercizi (art.8, L.287/91).

IL SINDACO

VISTO l'art.8 della L.287/1991, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale determina l'orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell'ambito dello stesso comune, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;

VISTO l'art.8, comma 2 della citata L.287/1991, il quale consente all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito, e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive;

VISTO l'art.8, comma 3, della stessa L.287/1991, che dispone che gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile;

RILEVATO e dato atto che, ai sensi del citato art.8, gli esercizi, di cui all'art.3, comma 6 della L.287/1991, non sono assoggettati alla disciplina degli orari, stabilito con questo provvedimento;

RITENUTO di dover determinare gli orari di attività dei pubblici esercizi per fascia oraria, minima e massima, come previsto dall'art.8 della L.287/1991;

TENUTO conto dei pareri e delle osservazioni, formulate dalle rappresentanze di categoria nel corso della riunione svoltasi presso questa sede comunale in data 8 agosto 1997;

SENTITE le associazioni degli utenti nell'incontro del 13 agosto 1997;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art.8 della Legge 287/1991

DETERMINA

come segue, l'orario minimo e massimo, per le attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art.5, comma 1, lettere a)b)d) della legge 287/1991

- orario minimo di apertura giornaliera: 8 (otto) ore;

- orario massimo di apertura giornaliera: 22 (ventidue) ore.



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO -

%

OGNI esercente è libero di articolare l'orario di apertura giornaliera a sua discrezione, entro i limiti suddetti.

IN altre particolari occasioni il Sindaco può concedere, per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario dell'attività.

DALLA data odierna cessa di avere vigore ogni disposizione contraria ed incompatibile con questo provvedimento.

OGNI violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge.

La presente sarà resa pubblica a mezzo manifesto ed anche attraverso le stesse associazioni di categoria.

La stessa sarà, inoltre, notificata a cura dei messi comunali a:

- Ufficio Commercio;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- Distaccamento Postrada.

Il, 14 agosto 1997

IL SINDACO
dr. Gerardo Rosania



Gerardo Rosania

[Handwritten signature]